



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 70 DEL 12/06/2023

OGGETTO: NOTTE BIANCA 2023 E FUOCHI PIROTECNICI 7 AGOSTO E 10 AGOSTO 2023 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE, IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN LATTINA.

IL SINDACO

Premesso che, nell'ambito del programma delle manifestazioni estive, sono previsti gli eventi:

<i>Notte Bianca 2023</i>	<i>23 giugno 2023 – Marina di Campo</i>
<i>Festa del Santo Patrono Marina di Campo</i>	<i>7 agosto 2023 – Marina di Campo</i>
<i>Festa del Santo Patrono Seccheto</i>	<i>10 agosto 2023 - Seccheto</i>

Considerato che si prevede per tali occasioni un discreto afflusso di partecipanti provenienti da tutta l'Isola d'Elba;

Valutata la necessità di adottare tutte le idonee misure a tutela e garanzia della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche allo scopo di prevenire potenziali situazioni di pericolo;

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad evitare il possibile verificarsi di disordini che potrebbero degenerare in risse, lancio di oggetti con conseguente possibilità di danno e pericolo per persone e cose;

Rilevato a tal fine che consentire in occasione degli eventi suddetti la vendita di bevande in contenitori di vetro e/o in lattina da parte degli operatori del settore commerciale e della somministrazione ubicati nelle vicinanze, e il consumo stesso possano creare pericolo e dare vita a disordini vari con risse e lancio di tali oggetti;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Tenuto conto dell'eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

Visto l'articolo 7 del D.L. 158/2012 che vieta la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto;

ORDINA

fermo restando il divieto di vendita, da intendersi anche come somministrazione, di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, già previsto e punito dall'articolo 7 del D.L. 158/2012:

il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra, secondo quanto di seguito specificato:

- **23 giugno 2023 – Notte Bianca 2023:** nella zona ubicata nella frazione comunale

di Marina di Campo, compresa la zona della Foce e di La Pila, a partire dalle ore 21:00 del giorno 23 giugno 2023 e fino alle ore 03:00 del giorno 24 giugno 2023,

- **7 agosto 2023 – Festa Patronale di Marina di Campo**: nella zona ubicata nella frazione comunale di Marina di Campo, compresa la zona della Foce e di La Pila, a partire dalle ore 21:00 del giorno 7 agosto 2023 e fino alle ore 01:00 del giorno 8 agosto 2023;
- **10 agosto 2023 – Festa Patronale di Seccheto**: nella zona ubicata nella frazione comunale di Seccheto, compresa la zona di Vallebuia, a partire dalle ore 21:00 del giorno 10 agosto 2023 e fino alle ore 01:00 del 11 agosto 2023;

tale divieto non opera per gli esercizi che svolgono esclusivamente attività di ristorazione;

il divieto di vendita anche in forma ambulante di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina, negli stessi tempi e luoghi di cui sopra;

il divieto di consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina comunque acquisiti negli stessi tempi e luoghi di cui sopra;

l'obbligo per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dal presente provvedimento;

DISPONE

- che l'inottemperanza a tale divieto sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria nelle misure pari a: min. € 50,00 - max € 500,00, da applicarsi sia nel caso di vendita che di consumo, fatta salva l'applicazione dell'art.650 del Codice Penale;
- che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici) e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione;
- che copia del presente atto venga trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla Stazione Carabinieri di Campo nell'Elba e al Responsabile dell'Area di Vigilanza, incaricato di assicurare il rispetto dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento diviene obbligatoria con decorrenza immediata, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n.1199/71.

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)